



ASSOCIAZIONE IL VIGO DI MARILLEVA

www.associazioneilvigodimarilleva.org ; info@associazioneilvigodimarilleva.org

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Il Vigo di Marilleva. Essa è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto. L'Associazione ha la sede fisica presso il Residence Il Vigo di Marilleva, località Marilleva 1400 nel comune di Mezzana (TN) e sede virtuale presso il sito informatico: www.associazioneilvigodimarilleva.org. La sede virtuale ha lo scopo di collegare tutti i soci, che risiedono in diversi luoghi, fornendo loro le informazioni sulle attività associative.

Articolo 2

L'Associazione Il Vigo di Marilleva intende favorire il soggiorno dei propri soci presso il Residence Il Vigo di Marilleva, fornendo Loro i servizi utili e necessari. Ha, altresì, gli scopi di:

- promuovere tutte le attività per il tempo libero;
- promuovere la conoscenza della cultura della montagna, sia estiva che invernale;
- promuovere le attività all'aria aperta;
- promuovere le attività di volontariato gratuito;
- promuovere tutte le forme di promozione culturale;
- promuovere tutte le forme di promozione sociale;
- promuovere ogni attività di scambio di culture.

Le attività precedentemente elencate hanno un mera funzione indicativa, ma non sono limitative di ulteriori attività che l'Associazione possa effettuare, purché esse rispettino i valori di amicizia e non abbiano scopo di lucro.

Articolo 3

L'Associazione realizza le Sue attività, anche richiedendo servizi di terzi.

Ai soci non sono richieste quote associative, salvo eventuali rimborsi spese.

Articolo 4

Sono Soci di diritto dell'Associazione Il Vigo di Marilleva – nel rispetto del presente statuto – i fondatori e tutti i partecipanti alla Comunione Residence Il Vigo di Marilleva. Sono ammessi come Soci temporanei anche coloro che non sono membri della Comunione con surroga di voto.

Articolo 5

L'Associazione è retta dalle norme dello statuto che tutti i soci sono tenuti a rispettare.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi dell'associazione il Comitato direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Articolo 6

Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'assemblea e diritto di voto in essa anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

La perdita della qualità di socio avviene:

- per morte;
- per venir meno della qualità di partecipante alla Comunione;
- per comportamento contrario alle finalità dell'associazione o che comunque ne danneggi gli interessi;
- per inosservanza degli obblighi statutari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

Articolo 7

Le risorse economiche dell'associazione possono essere costituite da:

- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;

- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Comitato direttivo, che delibera sulla loro destinazione, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione. Tali decisioni verranno comunicate alla prima assemblea.

Il patrimonio va devoluto a fini benefici, in caso di scioglimento dell'Associazione.

Articolo 8

L'anno sociale inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre di ogni anno. Il conto preventivo del nuovo anno sociale ed il conto consuntivo dell'anno concluso devono essere approvati dall'Assemblea dei Soci ogni anno entro il mese di giugno dell'anno successivo. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato, ed essere pubblicato sul Sito.

Articolo 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Direttore.

Articolo 10

L'assemblea è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a tanti voti quanti sono i centomillesimi di proprietà della Comunione detenuti. Essa è convocata dal Comitato direttivo almeno una volta all'anno, ovvero quando sia formulata richiesta dal Comitato direttivo o da almeno un decimo degli associati e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Direttore lo ritenga necessario.

L'Assemblea si può tenere ovunque sia opportuno; essa può tenersi in modo informatico e, o per referendum virtuale.

L'Assemblea è valida a prescindere dal numero dei soci presenti, e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione viene fatta con avviso affisso presso la sede e pubblicato sul Sito, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea; delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione presso la sede e pubblicazione sul Sito del relativo verbale.

Articolo 11

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina il Comitato direttivo e su sua proposta il Direttore.
- approva i conti preventivo e consuntivo.
- delibera sulle proposte del Direttore, approvate dal Comitato direttivo.
- delibera, altresì, sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un presidente ed un segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Articolo 12

Il Comitato direttivo, composto da 3 membri, è eletti dall'Assemblea tra i suoi membri, uno dei quali è il Presidente del Consiglio di Sorveglianza, e rimane in carica per tre (3) anni sociali. Il Comitato direttivo esamina in via preventiva e delibera gli atti, predisposti dal Direttore, da sottoporre all'Assemblea.

Il Comitato direttivo è validamente costituito quando sono presenti almeno 2 membri. Il Comitato è convocato dal Direttore e o dal Membro anziano almeno due volte l'anno, ovvero quando lo chiedono almeno due membri.

In caso di dimissioni del Direttore, o di un suo membro il Comitato direttivo coopta il sostituto, che sottopone alla ratifica della prima assemblea.

La riunione è diretta dal Membro più anziano anagraficamente.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da pubblicare sul Sito dell'Associazione.

Articolo 13

Il Direttore, eletto dall'Assemblea, è il legale rappresentante dell'Associazione, è l'organo esecutivo ed ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Fra gli altri i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea, previa approvazione del Comitato direttivo;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il conto preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- elaborare il conto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno.

Il Direttore rimane in carica tre anni. Egli convoca il Comitato direttivo, sottoscrive tutti gli atti compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi e ai pagamenti, solo in presenza di disponibilità liquide in conto corrente, con esclusione quindi di ogni scopertura.

Il Direttore può conferire a soci procura speciale per la gestione di specifiche attività, previa approvazione del Comitato direttivo.

Articolo 14

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con maggioranza assoluta. Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Articolo 15

Tutte le cariche sociali sono ricoperte a titolo gratuito.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese necessarie per le finalità associative, regolarmente documentate.

Articolo 16

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 17

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle vigenti disposizioni in materia